



CSR
BASILICATA
Sviluppo Rurale
2023 - 2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO

Tipo di intervento: **ENVCLIM (70)**

**Impegni in materia di ambiente
e di clima e altri impegni
in materia di gestione:**

Codice intervento (SM):

SRA30 – Benessere animale

Azione B - *Classyfarm* - Annualità 2026

Regione Basilicata
Direzione Generale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
**Autorità di Gestione CSR FEASR
Basilicata 2023-2027**

www.basilicatacsr.it

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA	5
ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
ART. 4 FINALITÀ E DESCRIZIONE GENERALE.....	12
ART. 5 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	12
ART. 6 SOGGETTI BENEFICIARI	13
ART. 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	13
ART. 8 PERDITA DEI REQUISITI.....	15
ART. 9 LOCALIZZAZIONE	16
ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE	16
ART. 11 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI.....	16
ART. 12 IMPEGNI SPECIFICI ED ALTRI OBBLIGHI COLLEGATI ALL'INTERVENTO	18
ART. 13 COMBINAZIONE DI IMPEGNI PER LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO CONSIDERATE	20
ART. 14 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....	20
ART. 15 CLAUSOLE DI REVISIONE	20
ART. 16 COMBINABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI	21
ART. 17 DOTAZIONE FINANZIARIA	21
ART. 18 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	21

<u>ART. 19 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</u>	<u>22</u>
<u>ART. 20 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO</u>	<u>22</u>
<u>ART. 21 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	<u>23</u>
<u>ART. 22 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE</u>	<u>23</u>
<u>ART. 23 CONTROLLI.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 24 COMUNICAZIONI.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 25 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI</u>	<u>26</u>
<u>ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>27</u>
<u>ART. 27 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</u>	<u>27</u>
<u>ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>27</u>

Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida.
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: sono considerati gli agricoltori che, per tutta la durata dell'impegno sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Capitolo 4.1.4 del PSP e dall'articolo 4 del D.M. n. n.660087 del 23 dicembre 2022.

«**Autorità di gestione nazionale**»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«**Autorità di gestione regionali**»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«**azienda zootecnica**»: è classificata come “azienda zootecnica” quell’azienda che alleva bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall’ASL territorialmente competente.

«**BDN**»: Banca dati nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l’identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

«**ClassyFarm**»: è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l’elaborazione delle informazioni inerenti l’attività di autocontrollo e l’attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.

«**Cessione di un’azienda**» si intende la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

«**Cedente**» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario.

«**Cessionario**» è il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

«**Condizionalità**»: Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR Basilicata adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

«**CUAA**»: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale

che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.

«**UBA**» **Unità di bestiame adulto**: Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali.

Art. 2 Premessa

L'intervento "Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali" prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento oltre le norme obbligatorie vigenti. L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni annuali richiede.

L'annualità d'impegno decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre.

L'intervento è attuato attraverso l'**Azione B – Classyfarm**

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

- ❖ -Management aziendale e personale (Area A)
- ❖ -Strutture e attrezzature (Area B)
- ❖ -ABMs - Animal Base Measures (Area C)
- ❖ -Grandi Rischi/sistemi d'allarme

Art. 3 Normativa di riferimento

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

Normativa dell'Unione

- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo

dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale» Animal Health Law);
- Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa "the end of the cage";
- Regolamento (UE) 4/2019 - mangimi, che modifica il Regolamento (CE) 183/2005);
- Regolamento (EU) 2019/6 - medicinali veterinari;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2025) 80225 final del 27.11.2025 di approvazione della Versione 6.1 del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 (versione attuale del PSP);

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministero della Salute 20 aprile 2006 “Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n.122 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Decreto 31 gennaio 2002 Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Interministeriale (Mipaaf - Ministero della Salute) n. 0341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 Benessere animale, prot. n. 0021050 del 30 settembre 2020 – DGSAFMDF-P;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali che contiene le procedure operative per la gestione del cosiddetto sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 134/2022.
- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, n. 690602 che modifica l'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e l'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti", in corso di registrazione;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680 recante disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115

del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

- Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 di Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Deliberazione della Giunta Regione Basilicata n.415 del 07 luglio 2023 relativa alle Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2026” in corso di definizione.

Disposizioni regionali

- Versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-27 della Basilicata, adottata con la DGR n. 533 del 11 settembre 2025 e s.m.i. per allineamento alla versione 6.1 del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 in vigore;
- Scheda di intervento SRA30 “Benessere animale” del P.S.P. 2023/2027 e le specificità regionali in essa riportate;
- Deliberazione di Giunta n. 415 del 7.07.2023 recante “Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023”;
- Deliberazione di Giunta n. 362 del 9.05.2024 recante “Addendum alla D.G.R. n 415/2023 - Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023”;
- Deliberazione di Giunta n. 319 del 18.04.2024 recante “Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del P.S.P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115) - Approvazione avviso pubblico Intervento SRA30 “Benessere animale” (Annualità 2024), nonché successiva determinazione dirigenziale n 14BG.2025/D.00373 del 10.04.2025 e ss.mm.ii. di apertura termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma annuale degli impegni;
- Determinazione n.378 del 11 aprile 2025 recante “Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del P.S.P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115) – D.G.R. n. 319/2024 - Avviso pubblico Intervento SRA30 “Benessere animale” - Approvazione elenco provvisorio Domande di sostegno/pagamento ammissibili alla fase di istruttoria automatizzata - Annualità 2024”;

- Convenzione tra l'AGEA e la Regione Basilicata per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027/CSR Regione Basilicata 2023-2027, firmata in data 01/08/2024, rep. n. 2022, autorizzata con D.G.R. n. 429 del 01/08/2024.

Art. 4 Finalità e descrizione generale

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando art.7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

Art. 5 Obiettivi dell'intervento

L'intervento – in attuazione della strategia descritta nella sezione 3.8 – intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa “**the end of the cage age**”, avviata nel 2018 e finalizzata all'eliminazione dell'impiego di ogni forma di gabbia in allevamento (https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it).

In particolare, il presente intervento intende contribuire all'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute.

L'intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponibili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti.

In merito all'utilizzo delle **gabbie**, per quanto riguarda le scrofe da riproduzione, il presente intervento concorre al raggiungimento dell'obiettivo del parto libero. Inoltre, per il comparto delle galline ovaiole sarà adottato un criterio di priorità a favore dell'allevatore che intende riconvertire

l'allevamento verso forme alternative alle gabbie anche in combinazione con l'intervento SRD02 per investimenti delle aziende per il miglioramento del benessere animale.

Per quanto riguarda specificamente le galline ovaiole, in coerenza con quanto indicato al punto 3.8 del Piano Strategico Nazionale della PAC (P.S.P), l'intervento si pone l'obiettivo di accelerare il processo di abbandono degli allevamenti in gabbia sostenendo l'allevatore per il minor reddito conseguente alla riconversione a forme di allevamento a terra o all'aperto.

Art. 6 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento SRA-ACA30 azione B - Classyfarm:

- Allevatori singoli o associati;
- Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

Art. 7 Requisiti di ammissibilità

Requisiti dei Beneficiari

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del 01 gennaio 2026, i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo;
- b) essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- c) le aziende devono possedere il codice identificativo di stalla attribuito dai Servizi Veterinari della Regione Basilicata e registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), i titolari conduttori devono mantenere aggiornati i registri di stalla e la medesima Banca Dati, secondo le rispettive regole di aggiornamento, in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto per tutta la durata del periodo di impegno.

Fanno eccezione gli ulteriori requisiti di eccesso di seguito indicati:

- d) alla presentazione della domanda di sostegno, non aver aderito agli impegni dell'intervento SRA 30 azione A di cui all'avviso pubblico approvato con la Deliberazione di Giunta n. 319 del 18.04.2024 recante "Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del P.S.P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115) - Approvazione avviso pubblico Intervento SRA30 "Benessere animale" (Annualità 2024) e successivi avvisi per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma. In caso contrario, il beneficiario che aderisce all'azione B *Classyfarm* dovrà provvedere all'invio della comunicazione di rinuncia agli

analoghi impegni sulla SRA30 azione A. Ciò comporterà l'eventuale conseguente rimborso delle relative somme già percepite;

- e) aver aderito a Classyfarm con entrambi i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato e rilevabili dallo stesso sistema ClassyFarm:

1) per gli allevatori che aderiscono per la prima volta nel periodo di programmazione 2023-2027 agli impegni dell'intervento SRA30 azione B si richiede un punteggio minimo di sintesi (Check list ingresso) almeno pari a 60 (baseline) rilevabile da schede relative al benessere animale ottenute entro e non oltre l'inderogabile data del **30 aprile 2026**, pena l'inammissibilità della domanda stessa (La check list di riferimento valida è quella derivante dall'Upload sul sistema Classyfarm);

2) nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

Si richiede che il Fascicolo Aziendale sia costituito presso l'Anagrafe delle aziende Agricole del SIAN e venga aggiornato alla presentazione della domanda di sostegno, così come dettagliato nelle disposizioni impartite al riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA.

Per le società, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o altro soggetto legittimato in forza degli atti costitutivi a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati; la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente dalla data di inizio impegno.

Per enti pubblici o di diritto pubblico la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto secondo gli atti costitutivi dell'ordinamento un soggetto legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Requisiti oggettivi

Le categorie animali ammesse a sostegno sono le seguenti:

- a) Bovini (da carne, da latte e misti);
- b) Bufalini (da latte e misti);
- c) Ovini e Caprini;
- d) Suini;
- e) Avicoli.

Il sostegno è erogato per Unità di bestiame Adulto (UBA).

La conversione dei capi in UBA è effettuata sulla base dei seguenti coefficienti tecnici:

Categorie animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Avicoli	0,014

Le UBA oggetto d'impegno indicate nella domanda di sostegno dall'Allevatore devono essere **censite in BDN al 01/01/2026**.

Le UBA censite al 01/01 dell'anno oggetto d'impegno rappresentano il valore massimo delle UBA ammissibili all'impegno; pertanto, le UBA oggetto di impegno possono essere inferiori o uguali a quanto censito al 01/01/2026. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale, appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo CUAA del richiedente titolare dell'aiuto. Per i suini, si fa riferimento ai capi censiti in BDN per l'anno d'impegno.

La consistenza minima di UBA ammissibile al sostegno, per singola categoria e tipologia di allevamento, è pari a:

- **5 UBA** per gli Ovini e Caprini;
- **5 UBA** per Avicoli;
- **10 UBA** per i Bovini da carne;
- **10 UBA** per i Bovini e Bufalini da latte (è compreso anche l'orientamento produttivo MISTO);
- **10 UBA** per i Suini.

Art.8 Perdita dei requisiti

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità nell'anno d'impegno, determina l'esclusione o revoca dall'aiuto.

Il periodo annuale d'impegno del presente bando decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre 2026.

Art.9 Localizzazione

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 10 Criteri di selezione

Non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande.

Tuttavia, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dell'importo dell'aiuto. Tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del premio massimo richiesto.

Art. 11 Descrizione delle tipologie di operazioni

Azione B - Classyfarm

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione:

-Management aziendale e personale (Area A)

-Strutture e attrezzature (Area B)

-ABMs - Animal Base Measures (Area C)

-Grandi Rischi/sistemi d'allarme

Le aree di intervento specifiche e le relative sotto-azioni, individuate dalla Regione Basilicata sulla base del PSP 2023-2027, sono:

Area A: Management aziendale e personale - art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:

<i>Sotto-azioni:</i>
A.1 - Consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
A.2 - Qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
A.3 - Igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Area B: Strutture ed attrezzature - art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:

<i>Sotto-azioni:</i>
B.1 - Ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
B.2 - Caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
B.3 - Caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettieri, ecc.);
B.4 - Dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
B.5 - Condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
B.6 - Qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

Area C: Animal Based Measures - art. 46 Reg. (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:

<i>Sotto-azioni:</i>
C.1 - Condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
C.2 - Pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
C.3 - Incidenza di mortalità e morbilità

L'area di valutazione **"Grandi rischi/sistemi d'allarme"** viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi, previsti dalla normativa di riferimento, ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla *baseline*.

L'intervento prevede l'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm, (<https://www.classyfarm.it/>). L'adesione avviene attraverso i professionisti abilitati dalla normativa vigente alla compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

I quesiti o "item" presenti all'interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- 1) livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa “distress”;
- 2) livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- 3) livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Art. 12 Impegni specifici ed altri obblighi collegati all'intervento

Gli allevatori per poter accedere ai previsti benefici devono assicurare nel corso del periodo di impegno (1° gennaio – 31 dicembre 2026) quanto segue:

1. Per gli allevatori che aderiscono per la prima volta nel periodo di programmazione 2023-2027 agli impegni dell'intervento.

L'allevatore per poter accedere ai previsti benefici deve assicurare un aumento minimo di punteggio, rispetto al valore di preadesione (sistema di valutazione *Classyfarm*), che sia almeno pari ai valori di seguito dettagliati:

Punteggio di entrata per fasce	Quesiti o item relativi alla normativa di riferimento con valutazione “Insufficiente”	Aumento minimo di punteggio
Da 60 a 70 (compreso)	Nessuna	5
da 71 a 80 (compreso)	Nessuna	4
da 81 a 83 (compreso)	Nessuna	2
da 84 in su	Nessuna	0 (mantenimento del punteggio in entrata)

Per gli accertamenti del citato impegno, si richiede una seconda scheda con i requisiti di benessere animale determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato e rilevabile dal sistema *ClassyFarm*. Tale scheda deve avere una decorrenza dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, pena il diniego di accesso ai previsti benefici dell'intervento.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata, a campione, anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale.

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, altresì, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi relativo ai Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali:

- 001 D.Lgs. 146/2001 Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- 002 D.Lgs 122/2011 Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- 003 D.Lgs 126/2011 Attuazione della Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- 004 Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento UE n. 2021/2115);

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- SMR09 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
- SMR10 Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
- SMR11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4

Il beneficiario si impegna, inoltre, a mantenere il numero delle UBA sotto impegno dichiarate in domanda di sostegno, con tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, secondo le seguenti specifiche:

- il calcolo dello scostamento si effettua per differenza tra le UBA ammesse nella domanda di pagamento e le UBA medie accertate per singola operazione nel corso dell'anno d'impegno;
- se la riduzione è inferiore al 20% il premio verrà ridotto per l'applicazione della griglia di riduzione dell'aiuto spettante in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- se la riduzione è superiore al 20% l'impegno non è rispettato con la conseguente esclusione dal premio ed eventuale recupero degli importi già erogati, fatte salve le cause di forza maggiore.

Ai fini del calcolo del mantenimento delle UBA sotto impegno si fa riferimento alla consistenza media annuale (così come risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo - SIGC), nonché delle disposizioni impartite al riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA. Inoltre, per i suini si fa riferimento ai capi censiti in BDN per l'anno d'impegno.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sopra riportati.

Art. 13 Combinazione di impegni per le tipologie di allevamento considerate

Ogni azienda beneficiaria può partecipare ad una o più categorie di allevamento in base alle proprie esigenze, rispettando comunque gli impegni previsti per le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm.

Art. 14 Decorrenza e durata degli impegni

Il periodo di impegno decorre dal **1° gennaio 2026**, anno di presentazione della domanda di sostegno e termina il 31 dicembre del 2026 (Impegno annuale).

Pertanto, il beneficiario con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

Art. 15 Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantire l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Art. 16 Combinabilità con altri interventi

L'intervento SRA30 azione B *Classyfarm* non può essere cumulato con l'intervento SRA30 azione A. Pertanto, il beneficiario che intende aderire all'azione B *Classyfarm*, dovrà provvedere all'invio della comunicazione di rinuncia agli analoghi impegni sulla SRA30 azione A, con eventuale conseguente rimborso delle relative somme già percepite.

L'intervento SRA30 azione B può essere cumulato con l'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi sia per la SRA14 sia per la SRA30.

Il premio erogato per l'adesione all'intervento è **cumulabile** per le stesse UBA con quello erogato dall'**eco-schema 1/Liv. 1** (lotta all'antimicrobico resistenza e riduzione del farmaco veterinario) previsto dal PSN 2023-2027, poiché sono state eliminate dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

Il premio erogato per l'adesione all'intervento SRA 30 – area d'intervento "Area B: Strutture ed attrezzature" è **cumulabile** con il premio dell'**eco-schema 1/Liv. 2** considerato che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Art. 17 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso per tutto il periodo 2023-2027 ammonta a **€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)**.

Art. 18 Forma ed intensità del sostegno

L'indennità sarà erogata al beneficiario sulla base delle UBA oggetto di impegno, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono espressi in €/UBA e sono i seguenti:

Regione Basilicata (euro/UBA)					
Azioni	Bovini da carne	Bovini e Bufalini da Latte(*)	Ovini e Caprini	Avicoli	Suini
Azione B	140	115	130	18	65

(*) per l'operazione "Bovini e Bufalini da Latte" è compreso anche l'orientamento produttivo MISTO

Il limite massimo del premio è 20.000 €/azienda.

Art. 19 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 15 maggio 2026**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2026 di successiva emanazione.

Art. 20 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell'intervento provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica tutta la documentazione richiesta nonché i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (<http://regione.basilicata.it>) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://basilicatacsr.it>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 21 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di sostegno ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo PEC, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 22 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 23 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 24 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi **per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per le UBA che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Per "*subentro ammissibile*" ai fini del mantenimento del diritto all'aiuto si intende il passaggio totale e definitivo dell'attività da un'azienda cessata ad un'azienda che subentra totalmente, garantendo la continuità aziendale.

Sono considerate ammissibili solo le fattispecie di seguito indicate, poiché non sono considerate "scelte imprenditoriali" ma situazioni di oggettiva necessità, compatibili pertanto con il principio "**causa di forza maggiore**":

1. **Cessione di azienda "*mortis causa*"**: Passaggio dell'attività dal *de cuius* all'erede.
2. Variazioni societarie nei seguenti casi:
 - **Trasformazione da ditta individuale a società con personalità giuridica**: con definitiva cessazione dell'attività agricola del cedente (include la costituzione di comunioni ereditarie a seguito del decesso del titolare della ditta individuale).
 - **Trasformazione da società con personalità giuridica a ditta individuale**: con definitiva cessazione dell'attività agricola del cedente (include le variazioni per assenza della pluralità dei soci a seguito di *mortis causa*).

Affinché il subentro sia ritenuto ammissibile, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni tecniche:

- **Continuità del Codice Allevamento:** Mantenimento dello stesso codice allevamento tra cedente e cessionario.
- **Continuità della specie:** Non variazione della specie allevata tra cedente e cessionario.
- **Continuità dell'Orientamento Produttivo:** Non variazione dell'orientamento produttivo tra cedente e cessionario.
- **Continuità Operativa:** Deve essere garantita la piena continuità operativa tra cedente e cessionario.
- **Iscrizione ClassyFarm:** Presenza di iscrizione a ClassyFarm per l'azienda cessionaria.
- **Cessazione attività agricola del cedente**

Nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni sopraindicate non si può considerare ammissibile il subentro e il relativo pagamento del premio SRA 30 Azione B (cfr. nota AGEA Coordinamento prot. n. 92951 del 19/11/2025).

Art. 25 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al P.S.P. (Deliberazione di Giunta n. 415 del 7.07.2023 recante "Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023"; Deliberazione di Giunta n. 362 del 9.05.2024 recante "Addendum alla D.G.R. n. 415/2023 - Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023").

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione dell'aiuto, comporta l'applicazione di riduzione e/o esclusione dell'aiuto spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o

presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 26 Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 27 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (<http://regione.basilicata.it>) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://basilicatacsr.it>).

Art. 28 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento.

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del C.S.R. Basilicata del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.